



# **COMUNE DI MARACALAGONIS**

PROVINCIA DI CAGLIARI

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero Categoria: 40**

**SINDACO**

**Responsabile: Fadda Mario**

**in data 04/10/2017**

**OGGETTO:**

**CONFERMA FOCOLAIO BLUE TONGUE AZIENDA OVINA  
PROPRIETÀ BOI PIETRO LOC. PISCINA NUXEDDA**

## IL SINDACO

**VISTA** la nota del Servizio Veterinario dell'ASSL CAGLIARI con la quale comunica la **conferma** della circolazione del virus della Febbre Catarrale degli ovini nell'allevamento sito nel territorio di questo comune in località "Piscina Nuxedda" identificato con codice aziendale **IT037CA005**, di proprietà del Sig. **Boi Pietro** nato a **Maracalagonis** il **20.11.1962**, residente in **Maracalagonis** in **Via Galli, n. 10** – C.F. **BOIPTR62S20E903N**;

Considerato che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare l'eventuale diffusione della malattia;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria- D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 23 Gennaio 1968 n° 34;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978 n° 833;

**VISTA** la Legge Regionale 08 Luglio 1985 n° 15;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

**VISTA** la Legge 22 Febbraio 1994 n° 146;

**VISTO** il Regolamento CE 1069/2009;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 12;

**VISTO** il Decreto Legislativo 09 Luglio 2003 n°225

**VISTO** il DAISAS n. 43 del 17.09.2003 su "Zona di protezione per Febbre catarrale degli ovini della Regione Sardegna";

## ORDINA

1. l'azienda di proprietà del Sig **Boi Pietro** nato a **Maracalagonis** il **20.11.1962** e residente in **Maracalagonis** Via **Galli, n. 10** codice aziendale **IT037CA005** è sottoposta a **sequestro sanitario e a vigilanza ufficiale**;
2. il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
3. il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
5. le visite regolari dell'azienda e, in tali occasioni, un esame clinico approfondito degli animali sospetti o l'autopsia di quelli morti e, se necessario, esami di laboratorio per la conferma della malattia;
6. il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione e secondo le norme regionali riguardanti la movimentazione animale;
7. l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
8. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile gli attacchi dei vettori;
9. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,30. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 08 Febbraio 1954 n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

## II SINDACO

F.to Fadda Rag. Mario

Maracalagonis 04.10.2017

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dall'emanazione, viene trasmessa per notifica al Sig.:

Boi Pietro Via Galli n. 10	MARACALAGONIS
----------------------------	---------------

ed inviata per conoscenza a:

all'Assessorato regionale Igiene e Sanità e A.S. – Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	Cagliari
al Servizio Veterinario dell'ASSL Cagliari – via Nebida 21	Cagliari
al Comando Stazione C.C.	Maracalagonis
al Comando Polizia Locale	Maracalagonis